



# COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0432/812146  
Fax. 0432/810065

Piazza Unità d'Italia n° 3  
33034 FAGAGNA

P.IVA 00806130308  
C.F.: 80004910305

## **BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONDUTTORI PER LE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE – RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 48 di data 31.05.2021 con cui si disponeva che venissero riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo in favore di conduttori per le spese sostenute nell'anno 2020 per il pagamento di canoni di locazione, di cui al Bando comunale emanato in data 02.04.2021 che aveva posto quale data di scadenza originaria per la presentazione delle domande le ore 12.30 di lunedì 10 maggio 2021, si dispone quanto segue:

### **1. Finalità**

Il presente Bando definisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi economici volti a ridurre la spesa sostenuta nell'anno 2020 dai conduttori per il pagamento di canoni (al netto degli oneri accessori) per la locazione di immobili, di proprietà pubblica o privata. Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:

- a) non devono essere «di lusso»;
- b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;
- c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
- d) devono essere adibiti a prima casa;
- e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998.

### **2. Criteri per l'ammissione ai benefici**

L'entità del contributo in favore dei conduttori è determinata secondo un principio di gradualità che intende favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al DPCM 159/2013, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 13.405,08=, l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va ridotta fino al 14%. Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore ad Euro 3.110,00.=;
- b) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 20.000,00=, l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va ridotta fino al 24%. Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore ad Euro 2.330,00.=;
- c) L'indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle precedenti lettere a) e b) non deve superare l'importo di Euro 30.000,00.=
- d) Ai fini della quantificazione del contributo di cui alle precedenti lettere a) e b), per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore limite dell'indice ISEE è elevato del 20%, derivandone pertanto un importo rispettivamente di Euro 16.086,10 e di Euro 24.000;

- e) Per i nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) pari a zero ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al beneficio, viene riconosciuto un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno, fino ad un limite massimo di Euro 3.110,00.=

Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza posseduta di cui alla lettera a) o di cui alla lettera b) i relativi valori soglia. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia.

Il contributo eventualmente concesso non può in nessun caso superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno di riferimento, né potrà essere riconosciuto alcun contributo qualora inferiore ad Euro 30,00. Ai fini dell'elaborazione dell'attestazione ISE/ISEE per nucleo familiare si intende quello definito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE). Ai sensi del medesimo DPCM viene preso in considerazione l'ISEE standard (o ordinario).

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare viene rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione: in tale calcolo verranno tenute in considerazione solo frazioni di mese superiori ai 15 giorni. Il valore dei canoni di locazione pagati nell'anno 2020 deve intendersi in ogni caso al netto di eventuali oneri accessori.

Per i nuclei familiari che rientrano in almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica, specificate al successivo punto 4. "Criteri per la maggiorazione del contributo" del presente Bando, viene riconosciuto un incremento del contributo da assegnare pari al 25%.

L'erogazione dei contributi previsti dal presente Bando è pertanto subordinata all'assegnazione da parte della Regione FVG delle risorse finanziarie previste dalla Legge n. 431/98 e dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03/04/2020, pubblicato nel BUR n. 18 in data 29/04/2020. Il pagamento da parte del Comune avverrà entro 60 giorni dalla comunicazione della Regione di assegnazione dei relativi fondi. Qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, i contributi saranno ridotti in proporzione.

I contributi, in caso di morosità del conduttore, verranno erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

I richiedenti e tutti gli eventuali altri componenti il nucleo familiare non devono avere percepito altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo e non devono avere usufruito, in osservanza dell'articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno fiscale 2020.

### **3. Requisiti soggettivi dei richiedenti**

Il conduttore che presenta richiesta di contributo deve possedere i seguenti requisiti con riferimento alla data di presentazione della domanda:

- a) -essere cittadino italiano,  
ovvero  
-essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  
ovvero  
-essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, o di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;  
ovvero  
-essere titolare dello status di rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
- b) essere residente nel Comune di FAGAGNA;

- c) essere residente nel territorio regionale da almeno due anni (ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 25/2015 saranno utili ai fini del computo della residenza sul territorio regionale i periodi di permanenza all'estero da parte di corregionali espatriati e rimpatriati);
- d) essere maggiorenne;
- e) essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede contributo, in base ad un contratto registrato, di un alloggio ad uso abitativo situato in un Comune della Regione, di proprietà privata o pubblica con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 qualora non locato sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998;
- f) essere titolare o contitolare del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- g) non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero (tali requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare). Sono esclusi dal computo: 1) gli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate; 2) le quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare; 3) la nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado, la proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado, la proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- h) non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non sarà ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria, il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.

#### **4. Criteri per la maggiorazione del contributo**

Le categorie di soggetti appartenenti a situazioni di particolare debolezza sociale o economica per i quali il contributo viene maggiorato per un importo del 25% sono individuate come segue, secondo quanto disposto con Deliberazione della Giunta comunale di Fagagna:

- a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;

- f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
- h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

Qualora il nucleo familiare cumuli più situazioni di particolare debolezza sociale od economica l'incremento non potrà comunque superare il limite del 25%;

## 5. **Contenuto e termini di presentazione delle domande**

La domanda di contributo deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio protocollo del Comune di Fagagna o all'esterno della Sede Municipale, nonché scaricabile anche dal sito internet istituzionale [www.comune.fagagna.ud.it](http://www.comune.fagagna.ud.it).

In tutti i casi in cui ricorrano i presupposti, il richiedente, in applicazione delle vigenti norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) potrà attestare il possesso dei requisiti richiesti tramite dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Secondo disposizioni del Regolamento regionale di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza. Si precisa che per paese di origine si intende il paese o i paesi di cui il soggetto è cittadino, per paese di provenienza si intende il paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento di identità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza di funzionario incaricato o la domanda non venga sottoscritta con firma digitale;
- fotocopia documentazione (ricevute di pagamento e similari) attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2020 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'immobile locato;
- (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria) documentazione prevista ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del DPR 445/2000 e dell'articolo 2 del DPR n. 394/1999 attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.

Il termine di presentazione delle domande di contributo, da consegnare all'Ufficio Protocollo del Municipio – Piazza Unità d'Italia, 3 – Fagagna, è stabilito a pena di esclusione **alle ore 12.30 di martedì 6 luglio 2021**. Qualora le domande siano inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data del timbro postale, purché le domande spedite entro la data di

martedì 6 luglio 2021 pervengano al protocollo del Comune di Fagagna entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di scadenza. Si precisa che coloro che hanno già presentato domanda a valere sul precedente Bando comunale di data 02.04.2021 **non dovranno ripresentare domanda**

Qualora il richiedente sia titolare di una casella di posta elettronica certificata potrà trasmettere la domanda, sempre entro e non oltre la data ed orario di scadenza sopra indicati, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: [comune.fagagna@certgov.fvg.it](mailto:comune.fagagna@certgov.fvg.it) allegando:

-la domanda debitamente compilata sottoscritta con firma digitale

oppure

-una scansione della domanda debitamente compilata e sottoscritta in originale unitamente a copia di valido documento di identità

Il Comune di Fagagna declina ogni responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, o per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Al fine di accertare il possesso dei requisiti soggettivi e reddituali dei richiedenti per l'ammissibilità alle agevolazioni, il Comune effettua l'istruttoria sulle domande ricevute, al termine della quale trasmette alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Direzione centrale dell'Ambiente e dei lavori pubblici il fabbisogno finanziario relativo alle domande accolte.

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Fagagna potrà pertanto procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e potrà richiedere ai richiedenti idonea documentazione a dimostrazione della veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il Comune di Fagagna provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

La risposta del richiedente ad eventuale richiesta di integrazione a fini istruttori a causa dell'incompletezza della domanda presentata dovrà pervenire, unitamente alle integrazioni richieste, entro tre giorni dalla data ricevimento della nota del Comune, pena l'archiviazione della domanda.

Il Comune procederà all'esclusione e quindi all'archiviazione della domanda presentata qualora il richiedente:

-abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal presente bando;

-non abbia sottoscritto la domanda;

-non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;

## **6. Informazioni ai sensi della L. 241/1990**

Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio amministrativo del Comune di Fagagna sig. Pierangelo Tosolini, cui possono essere eventualmente richieste informazioni in merito al presente bando al numero di telefono 0432/812111 (posta elettronica: [amministrativo@comune.fagagna.ud.it](mailto:amministrativo@comune.fagagna.ud.it)).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si richiama la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, al Regolamento approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03/04/2020, pubblicato nel BUR n. 18 in data 29/04/2020, alla legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, alla legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22.

## **7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si informa:

### **DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO**

Dati personali comunicati ai fini della procedura di concessione dei contributi.

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fagagna ([www.comune.fagagna.ud.it](http://www.comune.fagagna.ud.it)) rappresentato dal Sindaco Daniele Chiarvesio

## **FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Comune di Fagagna, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del contributo

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è obbligatorio per permettere lo svolgimento della procedura.

## **CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI**

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Comune di Fagagna, che, nella loro qualità di autorizzati/incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

Il Comune può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

Il Comune può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai richiedenti.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune avviene su server ubicati all'interno del Comune e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

## **PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti l'affidamento saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

## **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In qualità di interessato al trattamento, chi fornisce i dati al momento della domanda di partecipazione ha diritto di richiedere al Comune di Fagagna, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Unione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligarietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

## **MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI**

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune.

## **RECLAMO**

L'interessato ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Si comunica altresì che il D.P.O - Responsabile della protezione dei dati è:

ONEMORE S.r.l.

P.IVA 02732290305

Indirizzo Via Carnia, 1 - Rodeano Alto 33030 Rive D'Arcano (UD)

Telefono 0432.807545

e-mail

[dpo@gruppopk.com](mailto:dpo@gruppopk.com)  
[onemore@gruppopk.com](mailto:onemore@gruppopk.com)  
PEC [onemore@pec.pratikasrl.com](mailto:onemore@pec.pratikasrl.com)

Fagagna, lì 07/06/2021

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
dott. Pierangelo Tosolini